

# PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 Legge n. 108 del 13.04.1999
- 2 Decreto Legislativo n. 170 del 24.04.2001
- 2 Delibera Giunta Regione Marche n. 910 del 30.06.2003
- 3 Decreto Legislativo n. 114/98
- 4 Legge n. 575 del 31.05.1965

### **Art. 1**

#### **Prescrizioni generali del Piano**

Il piano di localizzazione di punti esclusivi di vendita di stampa quotidiana e periodica fissa norme e direttive per la razionalizzazione e sviluppo della rete di rivendite esclusive (edicole) del comune di Fano ai sensi del D.lgs. 24/04/2001 n.170 e degli indirizzi emanati dalla Regione Marche con delibera di Giunta del 30/06/03.

Il piano individua la collocazione di nuovi punti esclusivi di rivendita di giornali e riviste, disciplina i trasferimenti, i subingressi, le autorizzazioni stagionali, ed i punti vendita non esclusivi elencati al comma 3, dell'art. 2 del D.L.vo n. 170/2001 .

Il presente piano ha validità quinquennale e potrà essere modificato per motivi di interesse pubblico.

### **Art. 2**

#### **Obiettivi generali del Piano**

Il Piano di localizzazione dei punti esclusivi di stampa quotidiana e periodica,

- a) determina un insediamento più razionale delle rivendite, in relazione alla distribuzione territoriale della popolazione residente e fluttuante;
- b) favorisce una migliore produttività ed una maggiore economicità del servizio
- c) permette agli utenti il più facile accesso ai punti di vendita

### **Art. 3**

#### **Ripartizione del territorio in zone**

Il Comune nel predisporre il piano ai sensi dell'art.3 dei criteri regionali ha accertato la distribuzione territoriale dei punti esistenti esclusivi (stagionali e annuali), in quanto tutti autorizzati ai sensi della legge n. 416/81 e non esclusivi (sperimentazione); la densità di popolazione residente; l'addensamento dell'utenza potenziale derivante dal movimento turistico.

Il territorio comunale è suddiviso in n. 6 zone corrispondenti alle 6

Circoscrizioni:

ZONA 1 (Centro Storico-Lido-Porto-Sassonia

-Arzilla-Paleotta-Don Gentili) p.v. annuali n. 10 stag. n. 2

ZONA 2 (Poderino-Fanella-Flaminio) p.v. annuali n. 5 Sperimentaz.  
n.1

ZONA 3 (San Lazzaro-Colonna-Vallato

Tre Ponti- Madonna Ponte) p.v. annuali n. 8 stag. n. 1 Sperimentaz.

n 1

ZONA 4 (Gimarra-San Biagio-Roncosambaccio-

Fenile-Carignano-Sant'Andrea) p.v annuali n. 3 stag. n. 2

ZONA 5 (Centinarola-Rosciano-Cuccurano-Carrara-S. Cesareo-

Falcineto- Bellocchi-Sant'Orso)p.v. annuali n. 5 sperimentaz. n.

1

ZONA 6 (Metaurilia-Torrette-Tombaccia-Caminate-

Ferriano-S.Angelo-P.Sasso-Marotta) pv.annuali n.5 stag. n. 6

TOTALE PUNTI VENDITA: ANNUALI N. 35 / STAG.LI N. 11 /

SPERIMENTAZIONE N. 3

### **ART. 4**

#### **Localizzazione di nuovi punti ottimali di vendita**

Sono stati individuati n. 4 nuovi punti ottimali di vendita:

n. 1 punto vendita esclusivo a carattere annuale in ZONA TOMBACCIA

n. 1 punto vendita esclusivo a carattere annuale in ZONA CARRARA

n. 1 punto vendita esclusivo a carattere annuale in ZONA LIDO

n. 1 punto vendita esclusivo a carattere annuale in via IV Novembre(  
lottizzazione Nigra).

Prima di procedere all'assegnazione del punto vendita nella zona Lido dovrà essere data priorità al punto vendita esistente di trasformarsi in annuale; qualora questi, non usufruisca della priorità concessagli entro **sei** mesi dalla data di comunicazione, verrà autorizzata l'apertura di un nuovo punto vendita nella zona a carattere annuale.

**Art. 5**  
**Popolazione residente**

La popolazione residente nel Comune di Fano alla data del 31.12.2004 è di 61.673 unità;

a) - Movimento turistico per il Comune di Fano nel periodo 1995-2004:

mag-set 2003	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004
tot.arrivi	76.866	75.709	70.792	69.592	71.157	79.420	85.107	86.873	88.816
variazione assoluta	12.303	-1.157	-4.917	-1.200	1.565	8.263	5.687	1.766	2.020
variazione percentuale	00%	-1,51%	-6,49%	-1,70%	2,25%	11,61%	7,16%	2,08%	2,33%
									-0,09%

**b) - Entità delle vendite di quotidiani e periodici**  
**SCHEMA ALLEGATO**

**ART. 6**  
**Autorizzazioni**

l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dei punti esclusivi di vendita è rilasciata dal Comune secondo le norme del presente piano;

le autorizzazioni sono le seguenti:

- a) autorizzazione all'apertura di nuovi punti.
- b) autorizzazione al trasferimento dell'esercizio
- c) autorizzazioni al subingresso nella titolarità o nella gestione.
- d) autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti norme delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, di quelle sulle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tali attività.

**Trasferimenti**

Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione e può essere concesso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- se il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione in modo che si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;
- se il trasferimento dell'esercizio avviene da una zona satura ad una zona meno satura;

- 4 -

- se il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore o per sfratto esecutivo per cause non imputabili al gestore;

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico della presentazione delle domande.

Devono inoltre essere rispettate tutte le condizioni riguardanti la superficie minima e le distanze.

#### **Art. 7**

##### **Distanze fra punti vendita e superfici**

Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento dei punti esclusivi di vendita di cui al presente piano sono rilasciabili a condizione che non esistano altri punti vendita ad una distanza inferiore a m. 400 nelle zone 2-3-4-5-6; nella zona 1 in considerazione che trattasi della zona con il maggior numero di punti vendita e di maggiore densità di popolazione, residente e fluttuante, la distanza minima è stabilita in m. 100.

La distanza fra i vari punti vendita viene calcolata per il percorso stradale pedonale più breve.

##### **Superfici:**

- a) locali di vendita collocati in edifici: disporre di una superficie minima di vendita di mq. 10;
- b) per gli esercizi di vendita collocati in chioschi disporre di una superficie minima di vendita di mq. 5 e massimo mq 30;

#### **Art. 8**

##### **Documenti a corredo della domanda**

1) La domanda di autorizzazione per l'apertura di nuovi punti esclusivi di stampa quotidiana e periodica e la domanda di subingresso, di trasferimento o di ampliamento, in regola con il bollo, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- Sede dell'attività e superficie di vendita adibita all'attività;
- planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1:100 (non

- necessaria in caso di subingresso in cui si dichiara di non aver apportato modifiche ai locali sede dell'esercizio);
- dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'art.5 comma 2 del Dlgs 114/98;
  - dichiarazione di non possedere le cause di divieto e di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 della legge n.575 del 31/05/65;
  - atto registrato dal quale attestante l'acquisto/affitto dell'azienda, nel caso di subingresso;
  - dichiarazione attestante il subingresso a causa di morte;
  - codice fiscale o partita IVA se posseduta;
  - dichiarazione del periodo di attività, se annuale o stagionale;

- 5 -

- 2) Tutto può essere autocertificato tranne la planimetria dei locali;
  - 3) Qualora la domanda sia carente rispetto a quanto previsto dal precedente comma il Comune richiede apposita integrazione.
- La documentazione richiesta deve pervenire al Servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, decorso inutilmente tale termine, la pratica sarà archiviata.

#### **Art. 9**

##### **Modalità di assegnazioni delle autorizzazioni disponibili**

Nel caso si rendano disponibili delle autorizzazioni verranno seguiti i seguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni:

- ordine di presentazione delle domande (data e numero protocollo);
- in caso di domande concorrenti e pervenute lo stesso giorno si seguiranno i seguenti criteri:
  - 1) richiedente più giovane d'età che risulti essere disoccupato;
  - 2) richiedente che abbia superato i quarantacinque anni che risulti disoccupato;
  - 3) soddisfatti i punti precedenti si procederà al sorteggio delle domande presentate.

#### **Art. 10**

##### **Sospensione e cessazione dell'attività**

La cessazione dell'attività e la sospensione di vendita devono essere comunicate immediatamente al Comune.

#### **Art. 11**

##### **Ampliamento del punto di vendita**

L'ampliamento è sempre concesso nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art.7 e dei requisiti previsti dalle leggi in vigore.

#### **Art. 12**

## **Autorizzazioni al subingresso**

- 1) Il trasferimento della titolarità di un punto esclusivo di vendita per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il rilascio all'avente causa della relativa autorizzazione a condizione che sia comprovata l'effettivo trasferimento e il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 114/98.
- 2) Il nuovo titolare dell'esercizio, per ottenere l'autorizzazione al subingresso deve presentare apposita domanda entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto tra vivi, nel caso di subentro per mortis causa entro 60 giorni;
- 3) La domanda per la reintestazione dell'autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell'azienda entro 30 gg. dalla fine del contratto d'affitto d'azienda.

- 6 -

## **Art. 13**

### **Autorizzazione di punti vendita non esclusivi**

L'autorizzazione per l'esercizio di punti vendita non esclusivi è rilasciata dal Comune, agli esercizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.lgs 170/2001, previa valutazione:

- della densità della popolazione;
- delle condizioni di accesso;
- dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi nelle immediate vicinanze, con distanza di almeno 100 ml.

Gli esercizi legittimati all'attivazione di punti vendita non esclusivi, l'attività di rivendita di quotidiani o periodici assume carattere complementare rispetto all'attività commerciale o paracommerciale che quindi, si configura come prevalente.

L'attività di rivendita non può essere o diventare prevalente

Alla domanda di autorizzazione l'interessato dovrà allegare la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lettera d.bis, nn. 1-5-6-7- della legge n. 108/99.

## **Art. 14**

### **Esclusione dall'autorizzazione**

Non è necessaria alcuna autorizzazione nei casi previsti all'art. 3 del D.Lgs n. 170/2001, in particolare la disposizione di cui alla lettera g) secondo la quale non è necessaria alcuna autorizzazione per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, è da intendersi nel senso che non è richiesta alcuna autorizzazione nel caso in cui la rivendita:

- a) è situata all'interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di

essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico, quali le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali e simili, tali non potendo, al contrario, considerarsi i centri commerciali o altri esercizi commerciali;

- b) non ha accesso diretto sulla pubblica via, lo stesso essendo possibile soltanto all'interno della struttura

## **Art. 15**

### **Prodotti complementari**

- 1) I punti esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono porre in vendita i seguenti prodotti complementari:
  - Pubblicazioni periodiche - cartoline illustrate - mappe geografiche e stradali – guide turistiche - orari ferroviari – stampe - riproduzioni - posters - calendari.
- 2) Tutti gli altri settori merceologici sono soggetti alla disciplina della Dlgs 114/98.

- 7 -

## **Art. 16**

### **Revoca dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
  - a) per mancata attivazione dell'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo eventuali proroghe per comprovata necessità;
  - b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a mesi sei, salvo eventuali proroghe per comprovata necessità;
  - c) qualora il titolare perda i requisiti soggettivi richiesti dal D.Lgs 114/98.

## **Art. 17**

### **Esposizione autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'autorizzazione e gli orari di apertura al pubblico in modo ben visibile.

## **Art. 18**

### **Orari**

Ai punti di vendita con attività promiscua si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente. Ai punti di vendita esclusivi gli orari vengono determinati dal Sindaco ai sensi del Dlgs 267/2000, sentite le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni dei consumatori, nel rispetto delle esigenze della distribuzione e della vendita del prodotto editoriale, con la finalità di garantire un servizio ai consumatori.

**Art. 19**  
**Disposizioni generali**

Con l'approvazione del presente piano è abrogato il precedente piano approvato, ai sensi della Legge n. 416 del 05.08.1981, delibera di C.C. n. 500 del 22/02/1990.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel D.Lgs 114/98;

Si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22 del Dlgs 114/98 ad eccezione del comma 5.

Per quanto non previsto si applica la disciplina sanzionatoria generale dei regolamenti.

**TESTO AGGIORNATO CON LA PROPOSTA DELLE COMMISSIONI  
CONSILIARI I° e VI°**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 9  
del 12.01.2006. - ESECUTIVA.*



**COMUNE DI FANO**

**OGGETTO: Approvazione Piano localizzazione nuovi punti vendita esclusivi di giornali e riviste**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il decreto legislativo n. 170 del 24.04.2001 che detta principi per la disciplina da parte delle Regioni delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, distinguendo, tra l'altro, i punti vendita in punto esclusivo di vendita e punto non esclusivo di vendita intendendo per:

- 1) *punto vendita esclusivo* quello che previsto nel piano comunale di localizzazione è tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- 2) *punto vendita non esclusivo* tutti gli esercizi che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici o di quotidiani e periodici.

**VISTO** che il sopraccitato Decreto all'art. 6 prevede "... le Regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei Piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori

nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di venditori;

b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali

di ogni zona o quartiere, delle entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due

anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi".

**VISTI** gli indirizzi regionali concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica emanati con deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 30.06.2003;

**VISTE** le consultazioni con le associazioni di cui al sopraccitato punto a) in particolare l'esame delle osservazioni pervenute da parte della Confcommercio, dell'Agenzia distributrice e della Federazione Italiana Editori e Giornali;

- 2 -

**CONSTATATO** che le associazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL nonostante siano state sempre convocate alle riunioni propedeutiche, non hanno mai partecipato ed infine sulla proposta inviata in data 26.09.2005 non hanno espresso alcun parere;

**RITENUTO** di accogliere solo in parte le osservazioni pervenute come da verbale della riunione del 17.11.2005 che si allega in copia e forma parte integrante alla presente deliberazione;

**RITENUTO** che al Comune di Fano necessita di individuare nuovi punti ottimali di vendita esclusivi per giornali e riviste e regolamentare le richieste che riguardano i punti vendita non esclusivi pena l'impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività;

**VISTA** la proposta di deliberazione inviata all'Assessore Mirco Carloni;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n.267/2000;

Dirigente Settore 7°-Urbanistica ( ing. Bruno Benini ) in data 17.11.2005 favorevole;  
Ragioniere Capo ( dott. Gaetano Giraldi ) in data 17.11.2005 non dovuto;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il **Piano localizzazione di nuovi punti vendita esclusivi di giornali e riviste**, allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000